

Ai Direttori delle Scuole di Specializzazione di Area medica  
Ai Presidi delle Facoltà di Medicina

Roma 2 novembre 2020  
prot. n. 182/2020/Snrm

**Oggetto:** impiego dei medici in formazione specialistica in sostituzione del personale medico di ruolo nei reparti COVID-19.

Illustrissimi,

Con la presente, segnaliamo che il personale dirigente medico di ruolo non può essere sostituito nello svolgimento dell'ordinaria attività sanitaria istituzionale dai medici in formazione specialistica.

Al riguardo, è quasi superfluo richiamare le vigenti disposizioni in materia.

L'art. 38, comma 3, D.lgs. 368/99 recita che "in nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva del personale di ruolo".

Dello stesso tenore è il contratto-tipo contenuto nel DPCM 6/7/2007, il quale, all'art. 3 comma 1, stabilisce che "in nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva di quella del personale di ruolo".

Anche l'art. 3, comma 5, Decreto interministeriale 68/2015 prevede che "lo specializzando non può essere impiegato in totale autonomia nella assunzione di competenze di natura specialistica".

Dalle disposizioni citate si evince chiaramente che lo specializzando medico può operare esclusivamente sotto le direttive ed il controllo del personale di ruolo con funzioni di Tutor, il quale deve essere sempre presente per consultazione, o per un tempestivo intervento in caso di necessità.

Ciò premesso, al fine di garantire un'adeguata tutela del diritto alla salute dei cittadini, nonché di evitare l'aumento del contenzioso medico-legale a carico delle aziende sanitarie e dei medici, in una situazione già di per sé delicata e complessa, diffidiamo le S.V. a precettare ed assegnare i medici in formazione specialistica ai reparti COVID-19, tra l'altro, interrompendo illegittimamente lo svolgimento del loro percorso di formazione specialistica.

Per far fronte all'emergenza in atto, non è necessario assumere simili abnormi ed illegittimi provvedimenti, atteso che l'attuale normativa emergenziale ha previsto specifici idonei rimedi, fra cui l'assunzione a tempo determinato ed il conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, prorogabili sino allo scadere dello stato di emergenza decretato del Governo (cfr. artt. 2 bis e 2 ter d.l. 17/2020, convertito in legge 27/2020).

Per inciso, il ricorso a tali strumenti, anche eventualmente per il reclutamento di medici in formazione specialistica, consentirebbe di non pregiudicare il loro percorso formativo, atteso che sono espressamente previsti specifici rimedi finalizzati al relativo recupero.

Monitoreremo la situazione presso le Scuole di formazione specialistica e ci adopereremo sul piano politico, sindacale e legale, affinché provvedimenti, come quelli in esame, dettati più dalla fretta che da razionalità organizzativa, non aggravino la crisi sanitaria e sociale in atto.

Carlo Palermo  
Segretario Nazionale Anaa Assomed



Pierino Di Silverio  
Responsabile Nazionale Anaa Giovani

